

## VERBALE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 31 MARZO 2019

Il giorno trentuno marzo duemiladiciannove in Milano Piazza Città di Lombardia 1, alle ore quattordici e minuti trenta in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione del giorno trenta marzo duemiladiciannove ore ventitré e minuti quarantacinque, si è svolta l'annuale assemblea ordinaria di FIDAS MILANO ONLUS per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- Lettura del bilancio associativo al 31 dicembre 2018 e della Relazione dei Revisori dei conti;
- Discussione e approvazione del bilancio associativo;
- Statuto associativo: lettura, discussione e votazione;
- Regolamento associativo: analisi, discussione e votazione.

Sono presenti di persona o per delega 47 associati e pertanto l'assemblea, a norma dell'art. 7 dello statuto, è dichiarata valida dal Presidente Carnevali Antino. A norma del medesimo articolo 7 dello statuto il Presidente dell'assemblea nomina il Signor Carrera Giovanni Segretario dell'assemblea.

Come previsto al primo punto dell'ordine del giorno il Presidente espone il bilancio associativo all'Assemblea attraverso la lettura della Relazione Economico Finanziaria, approvata dal Consiglio Direttivo nella riunione del 20 marzo 2019. Legge poi la Relazione dei Revisori dei Conti approvata dal Collegio nella riunione del 5 marzo 2019.

Al termine della lettura, come previsto dal secondo punto dell'ordine del giorno, il Presidente apre la discussione sul bilancio associativo consuntivo 2018. Dopo ampia ed esauriente discussione il Presidente mette in votazione lo statuto. L'Assemblea approva per alzata di mano all'unanimità.

Come previsto al terzo punto dell'ordine del giorno il Presidente illustra le modifiche da apportare allo statuto nel testo esaminato ed approvato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 20 marzo 2019. Il Presidente illustra la necessità di apportare modifiche allo statuto per ottemperare al dettato del D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore" che impone adeguamenti statutari per gli enti del Terzo Settore; il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è subordinato all'inserimento di tali modifiche negli statuti, prima delle quali l'adeguamento della ragione sociale. Lo stesso D. Lgs. 117/2017 prevede che tali modifiche possano essere approvate dall'Assemblea Ordinaria Il presidente legge quindi i 17 articoli dello statuto modificato. Dopo ampia ed esauriente discussione il Presidente mette in votazione lo statuto. L'Assemblea approva per alzata di mano all'unanimità.

Come previsto al quarto punto dell'ordine del giorno il Presidente illustra le modifiche da apportare al Regolamento Associativo, modificato negli articoli 1, 2, 3, 4, 5 per



Bilancio 2018



Bilancio 2019



adeguarlo allo statuto testé approvato. Il testo sottoposto all'Assemblea è stato esaminato ed approvato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 20 marzo 2019. Dopo ampia ed esauriente discussione il Presidente mette in votazione il regolamento. L'Assemblea approva per alzata di mano all'unanimità.

Alle ore sedici e minuti cinque il Presidente dichiara conclusa l'assemblea.

*Il presente verbale è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82 comma 5 del D. Lgs. 117/2017.*

*Lo statuto allegato al presente verbale è esente da imposta di registro ai sensi dell'articolo 82 comma 3 del D. Lgs. 117/2017 in quanto le modifiche apportate hanno lo scopo di adeguare lo statuto alle norme contenute nel D. Lgs. 117/2017.*

Milano, 12 aprile 2019

Il Segretario  
(Giovanni Carrera)




Il Presidente

(Antino Carnevali)



Ambrogio 2019



Premio Lombardi 2009



Inscritta al numero 2807  
della sezione A del  
Registro Regionale delle  
Organizzazioni di  
Volontariato con Decreto  
del Presidente della  
Giunta Regionale n° 1200  
del 9 luglio 1998



## ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE

20131 Milano • Via Andrea Costa 1

☎ 0286460424 ☎ 0280298505 📠 3755352333 • Codice Fiscale 04220540159

milano59@fidas-milano.it • fidasmilanoonlus@pec.fidas-milano.it • www.fidas-milano.it


# Statuto Associativo



Annuario 2010



Premio Lombardi 2009



Iscritta al numero 2807  
della sezione A del  
Registro Regionale delle  
Organizzazioni di  
Volontariato con Decreto  
del Presidente della  
Giunta Regionale n° 2585  
del 5 luglio 1998

# Statuto Associativo

## Articolo 1 - *Costituzione e sede*

È costituita con sede in Milano Via Andrea Costa 1 l'Organizzazione di Volontariato:

**"FIDAS MILANO ODV"**

(già FIDAS MILANO ONLUS, già Associazione Lombarda Autonoma Donatori Sangue), senza limiti di durata.

È un'associazione di Donatori di Sangue.

L'Associazione ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È apartitica, aconfessionale e non ha finalità di lucro; può anche stabilire sedi periferiche ove sorgessero sezioni operanti nell'ambito di comunità o aziende.

## Articolo 2 - *Finalità*

Secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione svolge attività di interesse generale aventi oggetto:

b) interventi e prestazioni sanitarie;

In particolare l'Associazione ha come scopi:

- 1) Promuovere la diffusione della pratica della donazione volontaria, anonima, gratuita, periodica, responsabile del sangue;
- 2) Reclutare volontari donatori di sangue;
- 3) Compiere o sovvenzionare studi e ricerche sulla trasfusione del sangue o dei suoi derivati;
- 4) Promuovere le iniziative e la propaganda atta a diffondere la migliore conoscenza dei problemi concernenti la trasfusione del sangue e le sue applicazioni;
- 5) Valorizzare il gesto e la figura del donatore di sangue;
- 6) Svolgere attività morali, culturali e ricreative a favore degli associati;
- 7) Assistere il donatore volontario, tutelarne la salute e le aspirazioni;
- 8) Concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale nei termini previsti dalla legge.

Le attività di interesse generale sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.



Autoregione 2010



Provincia Italiana 2009



Inscritta al numero 3087  
della sezione A del  
Registro Regionale delle  
Organizzazioni di  
Volontariato con Decreto  
del Presidente della  
Giunta Regionale n° 3348  
del 6 luglio 1995

## Articolo 3 - *Associati*

L'Associazione è composta di associati:

- a) Donatori di sangue ed emocomponenti
- b) Collaboratori
- c) Onorari.

Sono associati Donatori di sangue ed emocomponenti le persone fisiche che, aventi i limiti di età e l'idoneità fisica previste dalle vigenti norme di legge sulla donazione di sangue, svolgono attività trasfusionale in modo volontario, anonimo, gratuito, periodico, responsabile.

PA

Sono associati Collaboratori le persone fisiche che esplicano gratuitamente mansioni di carattere tecnico, amministrativo e propagandistico a favore dell'Associazione.

Sono associati Onorari le persone fisiche che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione, in particolare lo sono gli associati Donatori di sangue ed emocomponentati che per cause non volontarie cessino dall'effettuare donazioni di sangue, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Associativo.

L'ammissione degli associati Donatori di sangue s'intende subordinata all'accettazione esplicita ed incondizionata dello Statuto e del Regolamento Associativo e del superamento delle procedure sanitarie di idoneità alla donazione di sangue.

L'ammissione degli associati Collaboratori e Onorari s'intende subordinata all'accettazione esplicita ed incondizionata dello Statuto e del Regolamento Associativo.

L'Ammissione degli associati è deliberata dal Consiglio Direttivo che può delegare la funzione.

Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle istanze associative con uguale dignità, di partecipare all'assemblea con diritto di voto fin dal momento dell'iscrizione, di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dal regolamento associativo, alla tutela delle loro aspirazioni e della loro salute da parte dell'Associazione.

Tutti gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme contenute nello Statuto e nel Regolamento Associativo, di tenere un comportamento che non leda il buon nome e l'immagine dell'Associazione; in particolare gli associati Donatori di sangue hanno l'obbligo di avere un atteggiamento responsabile all'atto della donazione di sangue e, se volontari, di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Gli associati cessano di essere tali quando vengono a mancare i requisiti previsti dai precedenti capoversi.

Contro il rifiuto di ammissione o l'esclusione per indegnità o per persistente inosservanza dei doveri sociali è ammesso l'appello al Collegio dei Proviviri.

## Articolo 4 - *Organi*

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Revisori Contabili;
- Il Collegio dei Proviviri.

La permanenza nelle cariche è fissata in tre anni senza limite di rieleggibilità. Tutte le cariche sono gratuite.

## Articolo 5 - *Assemblea: composizione*

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati ed è convocata dal Presidente anche



Autografo 2010



Primo standard 2008



Scelta al numero 2087 della sezione A del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 2309 del 5 luglio 1999

in luogo diverso dalla sede sociale una volta all'anno in via ordinaria mediante comunicazione scritta o posta elettronica certificata a ciascun associato, contenente l'ordine del giorno e spedita almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione prefissa anche l'adunanza in seconda convocazione. L'assemblea deve essere inoltre convocata su domanda firmata da almeno un decimo degli associati con specificazione degli oggetti da trattare.

L'associato può delegare per iscritto altro associato a rappresentarlo nell'Assemblea. Un associato non può essere portatore di più di cinque deleghe. I Revisori Contabili sono invitati a partecipare all'Assemblea per l'illustrazione del bilancio.

## Articolo 6 - *Assemblea: attribuzioni*

All'Assemblea competono i seguenti compiti inderogabili:

- a) Eleggere il Consiglio Direttivo;
- b) Eleggere il Collegio dei Revisori (3 effettivi e 2 supplenti);
- c) Eleggere il Collegio dei Probiviri (3 componenti);
- d) Approvare il bilancio sociale;
- e) Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) Deliberare sulle modifiche all'Atto Costitutivo e allo Statuto;
- g) Deliberare sul regolamento dell'Associazione;
- h) Deliberare sull'eventuale scioglimento dell'Associazione;
- i) Revocare gli organi da lei eletti o nominati.

Inoltre stabilisce le direttive generali dell'Associazione e provvede su tutto quanto altro ad essa è demandato.

Le deliberazioni relative all'ammissione e all'esclusione degli associati sono demandate al Consiglio Direttivo.

Le norme per l'elezione degli Organi dell'Associazione sono definite nel Regolamento Associativo.



Anteprima 2016

## Articolo 7 - *Assemblea: svolgimento*

L'Assemblea è presieduta da Presidente dell'associazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario in primis e dal Vice Presidente; nel caso di assenza dei tre l'Assemblea elegge un proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Alle deliberazioni dell'Assemblea si applicano le norme dell'articolo 23 C. C.. Nelle Assemblee straordinarie o convocate per modificare lo statuto o l'atto costitutivo, in seconda convocazione, basta la presenza di un terzo degli associati.

CA



Primo febbraio 2008



Inscritta al numero 2087  
della sezione A del  
Registro Regionale delle  
Organizzazioni di  
Volontariato con Decreto  
del Presidente della  
Giunta Regionale n° 3365  
del 5 luglio 1995

## Articolo 8 - *Consiglio Direttivo: composizione*

Il Consiglio Direttivo può avere da un minimo di cinque a un massimo di quindici componenti eletti tra gli associati. Il numero di consiglieri è stabilito dall'Assemblea al momento dell'elezione.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente Vicario e il Vice Presidente.

In caso di dimissioni o decesso di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione provvisoria scegliendo tra gli associati, sino alla prossima Assemblea. Se viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, i rimasti in carica convocano l'Assemblea che procede a nuove elezioni.

Il Vice Presidente Vicario e il Vice Presidente collaborano con il Presidente; il Vice Presidente Vicario in primis o il Vice Presidente lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento.

In assenza dei tre presiede il più anziano di età tra i presenti.

Il Consiglio Direttivo può delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più Consiglieri o ad altro associato.

## Articolo 9 - *Consiglio Direttivo: attribuzioni*

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione e provvede all'ordinaria e straordinaria gestione dell'Ente; il potere di rappresentanza attribuitogli è generale.

Ad esso spetta in via esemplificativa:

- Gestire le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dagli articoli 13 e 87 del D. LGS. n° 117/2017
- Deliberare l'ammissione degli associati giudicandone l'idoneità o l'inidoneità sulla base dei criteri contenuti nell'articolo 2. Questa attribuzione può essere delegata secondo quanto stabilito dal regolamento associativo;
- Deliberare l'esclusione degli associati;
- Reperire fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
- Provvedere all'assistenza dei donatori di sangue nei modi che riterrà possibili e opportuni;
- Nominare il Direttore sanitario;
- Istituire e sciogliere sezioni distaccate, fissando le norme del loro funzionamento.



## Articolo 10 - *Consiglio Direttivo: adunanza*

Il Consiglio Direttivo si raduna almeno una volta ogni tre mesi, e ogniqualvolta il Presidente lo giudichi necessario o sia richiesto da almeno un terzo dei componenti.

L'avviso di convocazione deve essere diramato dal Presidente almeno tre giorni liberi prima della data dell'adunanza mediante comunicazione scritta o posta



Autografo 2018



Prestito Isimbardi 2008



Inscritta al numero 2087  
della sezione A del  
Registro Regionale delle  
Organizzazioni di  
Volontariato con Decreto  
del Presidente della  
Giunta Regionale n° 2388  
del 5 luglio 1998

elettronica; in caso di urgenza almeno un giorno prima mediante posta elettronica certificata.

Per la validità delle adunanze occorre la personale presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio; per la validità delle deliberazioni il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Alle adunanze del Consiglio partecipa, con voto consultivo, il Direttore Sanitario dell'Associazione.

Partecipano altresì i Revisori i quali esprimono il loro parere, sebbene non vincolante.

Il Consiglio può nominare un Segretario del Consiglio anche fra estranei al Consiglio stesso.

## Articolo 11 - *Il Presidente*

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente Vicario in primis o il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consiliare.

## Articolo 12 - *Collegio dei Revisori Contabili*

I Revisori controllano la tenuta della contabilità sociale, redigono la relazione riguardante il bilancio annuale, accertano la consistenza di cassa e di tesoreria e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà dell'Associazione e possono procedere, in qualunque momento, ad atti di ispezione e controllo, singolarmente o collegialmente.

Non sono eleggibili nel Collegio associati che abbiano palesi conflitti di interessi nello svolgimento della loro funzione.

## Articolo 13 - *Collegio dei Proibiviri*

Tutte le eventuali controversie insorgenti fra associati o fra questi e l'Associazione, o i suoi organi, sono risolte dal Collegio dei Proibiviri, quali arbitri amichevoli compositori.

## Articolo 14 - *Risorse economiche e esercizio finanziario*

L'Associazione provvede al raggiungimento dei suoi scopi per mezzo di:


- Contributi derivanti da prestazioni rese al Servizio Sanitario Nazionale;
- Donazioni, lasciti ed ogni altra liberalità di Enti e di privati;
- Contributi derivanti dal Cinque Per Mille delle dichiarazioni dei redditi;
- Proventi delle iniziative attuate o promosse dall'Associazione per la raccolta fondi. Nel bilancio associativo, che deve essere redatto annualmente, può essere previsto un fondo di riserva.



Antregino 2010



Prova Isimbardi 2009



Iscritta al numero 2007  
della sezione A del  
Registro Regionale delle  
Organizzazioni di  
Volontariato con Decreto  
del Presidente della  
Giunta Regionale n° 2348  
del 9 luglio 1998



L'Associazione ha divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'articolo 8 comma 2 del D.LGS. 117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare. Il bilancio annuale sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

## Articolo 15 - *Scioglimento dell'Associazione*

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea convocata in seduta straordinaria. L'Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e fissando le modalità di liquidazione. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del RUNTS di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

## Articolo 16 - *Incompatibilità*

Qualsiasi attività di chi ricopre cariche associative deve sempre essere condotta in assenza di conflitto di interesse con l'Associazione. Sussiste l'obbligo per chi ne venisse a conoscenza di comunicarlo al Consiglio Direttivo.

Sussiste conflitto di interessi quando chi ricopre una carica sfrutta la propria posizione all'interno dell'Associazione al fine di trarne vantaggio economico o patrimoniale per sé e per terzi.

## Articolo 17 - *Disposizioni finali*


Il presente statuto è integrato dal Regolamento Associativo. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge in materia.

Milano, 31 marzo 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO  
UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO 2

Il Presidente

(Antino Carnevali)

ATTO REGISTRATO AL N. 4170  
DEL 10 MARZO 2019 SERIE 3  
IMPOSTE ASSOLTE PER  
FIRM. ESSENZE  
OLTRE SANZIONI DI BOLLO



Ambrogio 2010



Piemonte 2009



